

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici,
a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992 n. 305



Articolo 7

Retribuzione pensionabile.

COMMA 4

Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili